



Istituto di Istruzione Superiore
“Alberti-Dante”
Firenze

REGOLAMENTO LICEO MUSICALE

(delibera C.d.I. n. 003 del 25/01/2023)

Art. 1 Regolamento di ammissione

1. Come definito all'art.7 comma 2 del D.P.R. n.89/2010, *Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei*, «l'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche». Pertanto, tutti gli studenti e le studentesse che chiedono l'ammissione al Liceo Musicale devono sostenere la prova suddetta.

In particolare, si fa riferimento all'art.8 del D.M. Prot. n.382 dell'11/5/2018 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.256 del 3 novembre 2018) *Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale*:

Art. 8 Ammissione ai licei musicali

- 1.«All'esame di ammissione al primo anno della sezione musicale dei licei musicali e coreutici lo studente deve dimostrare una buona attitudine musicale generale, una preparazione teorica adeguata al livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello strumento scelto come principale e il possesso, nel medesimo strumento, di competenze esecutive definite dai repertori di riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente decreto».
- 2.«Ogni Liceo musicale e coreutico rende pubbliche entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico le informazioni riguardanti i criteri che regolano l'accesso alla sezione musicale e le modalità di svolgimento dell' esame di ammissione, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto

previsto dalla Tabella C e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi».

3.«Ogni Liceo musicale e coreutico definisce gli obiettivi formativi musicali generali da conseguire entro il termine del quinquennio della sezione musicale; quelli relativi alla disciplina "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento" tengono anche conto delle competenze e dei livelli tecnici previsti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello dei Conservatori stabiliti all'articolo 4».

2. L'attuale ordinamento (D.P.R. 89/2010) prevede lo studio di uno strumento principale (primo strumento) dal primo al quinto anno, e lo studio di un secondo strumento dal primo al quarto anno.

La scelta dello strumento principale per il quale si richiede l'ammissione (primo strumento) e le preferenze per il secondo strumento vanno indicate nella domanda di iscrizione (vedi art.7 del presente regolamento).

3. La prova di ammissione verte sullo strumento scelto come primo. I candidati e le candidate che lo richiedono possono essere esaminati anche per più di uno strumento.

4. Sono ammessi a sostenere l'esame di ammissione le candidate e i candidati che abbiano presentato regolare domanda di iscrizione entro i termini previsti dalla legge.

5. Sono altresì ammessi a sostenere l'esame di ammissione le candidate e i candidati che abbiano presentato domanda di iscrizione oltre il termine previsto dalla legge, nella sessione d'esami che avrà luogo nella prima decade di settembre, solo in presenza di ulteriore disponibilità di posti.

6. L'esame si svolge successivamente al termine delle iscrizioni, secondo le indicazioni ministeriali annualmente divulgate.

N.B. Per gli alunni e le alunne iscritti e frequentanti altra istituzione scolastica di secondo grado che desiderino passare al Liceo Musicale negli anni successivi al primo si veda l'Art. 8 del presente Regolamento.

Art. 2 Articolazione delle prove di ammissione

1. Prova teorico-pratica

Gli argomenti oggetto d'esame per la Prova teorico-pratica vengono definiti dalla commissione di valutazione nella riunione preliminare, tenuto conto delle indicazioni dei dipartimenti dell'I.I.S. Alberti-Dante e con riferimento a quanto indicato nella tabella C allegata al D.M. 382/2018:

Competenze teoriche e di cultura musicale di base	<p>LETTURA RITMICA Lettura estemporanea del pentagramma doppio in chiave di sol e di fa con misure binarie, ternarie, quaternarie semplici e composte; figure di semibreve, minima, semiminima, croma e semicroma; punto semplice applicato a semibreve, minima, semiminima e croma; legatura di valore, sincope e controtempo.</p> <p>LETTURA CANTATA Lettura intonata di una semplice melodia nei modi maggiore o minore.</p> <p>ASCOLTO Riconoscimento di aspetti fondamentali della sintassi ritmica e melodica all'ascolto di brevi frasi musicali (per es. ripetizione, variazione ecc.); ascolto e trascrizione di brevi sequenze ritmiche e frasi melodiche.</p> <p>TEORIA Conoscenza degli elementi fondamentali della teoria musicale.</p>
--	--

2. Esecuzione strumentale

Per quanto riguarda la prova di Esecuzione strumentale, si rimanda ai programmi di ammissione definiti dai dipartimenti dell'I.I.S. Alberti-Dante per ogni singolo strumento, sulla base dei Repertori di riferimento indicati nella tabella C, allegata al D.M. 382/2018, pubblicati sul sito web dell'Istituto annualmente, entro la scadenza prevista dal D.M.382/2018 di cui all'Art.8 c.2, ed allegati al presente Regolamento, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 3 Composizione della Commissione d'esame

La Commissione d'esame è formata da sei membri:

- Il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Alberti-Dante o un docente da questi delegato, in qualità di presidente;
- Un docente della disciplina Teoria, Analisi e Composizione;
- Il docente referente dei dipartimenti di discipline musicali;
- I tre coordinatori dei dipartimenti strumentali.

Nel caso in cui il docente referente dei dipartimenti di discipline musicali sia al tempo stesso coordinatore di dipartimento, il dipartimento di appartenenza designa un altro docente che lo rappresenti all'interno della commissione.

Nel caso di assenza di un membro o vacanza di una delle figure in commissione, la persona sarà sostituita da altro docente afferente alla stessa categoria.

N.B.: A) Ai fini dello svolgimento della prova strumentale, qualora lo strumento richiesto dal candidato o dalla candidata non sia rappresentato dalle specialità strumentali dei coordinatori di dipartimento, la commissione si avvale di un esperto esterno, individuato tra i docenti dell'I.I.S. Alberti-Dante, con funzioni di consulenza (espressione di parere tecnico-specialistico).

B) In presenza di studenti e studentesse tutelati dalla Legge N.104/92, Legge N.170/2010 e/o con B.E.S., sostenenti le prove d'esame, la commissione si avvale della consulenza di un docente con titolo di specializzazione sul sostegno e preferibilmente con titolo musicale riconosciuto.

Art. 4 Valutazione delle prove

Il voto di ognuna delle due prove previste all'Art. 2 è espresso in 100esimi. Il voto finale, in 100esimi, è dato dalla media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle singole prove.

Art. 5 Criteri di idoneità

I candidati e le candidate che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 60/100 come media aritmetica del punteggio delle due prove (Prova teorico-pratica ed Esecuzione strumentale) sono inseriti in graduatoria di merito degli idonei.

Art. 6 Procedura e criteri di ammissione

1. In seguito all'esame, vengono comunicati i nominativi di coloro che sono risultati idonei, elencati in graduatorie redatte per singolo strumento e ammessi in base alle classi autorizzate dall'USR, Ambito Territoriale di Firenze.
2. Qualora il numero degli idonei superi il numero di alunni e alunne che è possibile accogliere, in ottemperanza alla normativa ministeriale vigente, si procede ad ammettere i candidati in base ad una percentuale in proporzione alle classi autorizzate dall'USR, Ambito Territoriale di Firenze, come già esplicitato al comma 1, adottando i seguenti criteri:
 - a. Posizione in graduatoria del singolo strumento determinata dalla votazione finale ottenuta nelle prove d'esame;
 - b. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, qualora gli ultimi in graduatoria per i singoli strumenti siano a parità di punteggio e non sia possibile ammetterli tutti, si procederà a sorteggio.
 - c. I rimanenti candidati idonei vengono inseriti in una lista di attesa a scorrimento.

Art. 7 Richiesta e assegnazione del secondo strumento

All'atto dell'iscrizione il candidato o la candidata esprime almeno tre preferenze per il secondo strumento in ordine numerico di gradimento.

Il secondo strumento è attribuito dalla commissione d'esame secondo i seguenti criteri:

1. Attribuzione di un secondo strumento monodico se il primo è polifonico e viceversa (D.P.R. 89/2010, All. A);
2. Posizione in graduatoria e preferenze in ordine di scelta espresse dal candidato, tenendo presente l'equilibrio delle varie famiglie strumentali;

*N.B.: Poiché il corso di studi di Percussioni include sia un percorso di tipo monodico, sia un percorso di tipo polifonico, si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del secondo strumento, Percussioni può essere considerato sia monodico che polifonico.

Art. 8 Esami integrativi

Gli esami integrativi vengono richiesti e sostenuti da chi intende effettuare il passaggio da un indirizzo di studi ad un altro.

Gli studenti e le studentesse che chiedono il passaggio di studi al Liceo Musicale devono superare un esame di ammissione, riguardante le Competenze di cultura musicale ed esecuzione strumentale, integrate dai programmi corrispondenti alle classi per cui chiedono l'ammissione, sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Gli esami integrativi si svolgono nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, secondo la normativa vigente. Le richieste di passaggio alle classi successive alla prima del Liceo Musicale sono subordinate ai seguenti presupposti:

- 1) promozione nella scuola di provenienza alla classe richiesta
- 2) presenza di disponibilità di posti nelle classi del Liceo Musicale
- 3) superamento esami di ammissione ed eventuali esami integrativi

Gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado, che chiedano entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico l'iscrizione alla classe prima del liceo musicale, o che siano stati ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, e chiedano di essere iscritti alla seconda classe di liceo musicale, non svolgono esami integrativi (Decreto Ministero

dell'istruzione n.5 del 8-02-2021 "Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione", Articolo 4, Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado, c. 10); l'iscrizione è tuttavia subordinata al superamento delle relative prove di verifica per l'accesso ai percorsi di liceo musicale.

Art. 9 Inversione I e Il strumento / Cambio I o Il strumento

1. L'inversione tra primo e secondo strumento, già regolamentato dalla tabella: "Trasferimenti da altre scuole e passaggi tra indirizzi di studio" allegato al regolamento di istituto, è possibile tra la prima e la seconda classe, previo superamento di un esame. Le domande devono essere presentate al Dirigente Scolastico fra il 15 e il 30 aprile, attraverso modulo Google. Per i contenuti della prova si fa riferimento ai programmi specifici previsti dall'I.I.S. Alberti -Dante.
2. Il cambio del primo o del secondo strumento, già regolamentato dalla tabella: "Trasferimenti da altre scuole e passaggi tra indirizzi di studio" allegato al regolamento di istituto, è possibile tra la prima e la seconda classe, in presenza di disponibilità di posti, previo superamento di un esame. Le domande devono essere presentate al Dirigente Scolastico fra il 15 e il 30 aprile, attraverso modulo Google. Per i contenuti della prova si fa riferimento ai programmi specifici previsti dall'I.I.S. Alberti -Dante.
3. L'inversione e il cambio strumento per gli anni successivi al primo possono essere concessi dal Dirigente Scolastico solo in presenza di richieste adeguatamente documentate e argomentate, e in presenza di organico. I singoli casi, previo parere orientativo del consiglio di classe, precedente la scadenza della domanda, saranno valutati da un'apposita commissione costituita da:
 - Il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Alberti-Dante o un docente da questi delegato, in qualità di presidente;
 - Il docente referente dei dipartimenti di discipline musicali;
 - I coordinatori dei dipartimenti strumentali a cui afferiscono gli strumenti oggetto di inversione o cambio strumento.
4. Non è consentito il cambio strumento nel corso dell'anno scolastico.

Art. 10 Costituzione gruppi di musica d'insieme (L.M.I.)

La formazione dei gruppi per il Laboratorio di Musica d'Insieme avviene tramite una commissione composta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal referente dei dipartimenti strumentali e dai coordinatori di dipartimento, previa consultazione con i docenti dei dipartimenti strumentali.

Art. 11 Orario lezioni di Strumento e Laboratorio di musica d'insieme

1. Le lezioni di Esecuzione ed interpretazione e di Laboratorio di musica d'insieme si svolgono in orario pomeridiano, secondo quanto previsto nel Regolamento di Istituto.
2. In caso di frequenza a corsi musicali in Conservatorio, si ricorda che, come stabilito dall'art.2 c.1 del D.M. 382/2018, la frequenza presso la scuola secondaria ha la precedenza, così come gli orari di lezione.

Art. 12 Esecuzioni pubbliche

1. Le esecuzioni pubbliche al di fuori della sede del Liceo vanno programmate e concordate con l'eventuale commissione o figura deputata, autorizzate dal Dirigente Scolastico e tempestivamente comunicate al coordinatore di classe. L'apposita modulistica è pubblicata nell'area riservata del sito web dell'Istituto.
2. Eventuali partecipazioni a manifestazioni esterne di allievi appartenenti trasversalmente a diverse classi (dalla prima alla quinta) devono seguire la procedura dei progetti o dei viaggi di istruzione.
3. Le esecuzioni pubbliche nell'ambito di eventi di particolare rilievo, sia all'interno che all'esterno della sede del Liceo, possono essere precedute da un'audizione che selezioni i partecipanti alle esecuzioni in questione.

Art. 13 Saggi di classe e attività didattiche varie

1. I saggi di classe, aperti al pubblico, hanno luogo almeno una volta l'anno, preferibilmente non oltre l'ultima settimana di maggio, in orario pomeridiano.

Le esercitazioni di classe, non aperte al pubblico, possono essere effettuate in più momenti dell'anno scolastico a scelta del docente, solo in orario pomeridiano, previo avviso ai responsabili di plesso e ai coordinatori di classe.

2. Il docente che organizza il saggio o l'esercitazione di classe deve consegnare al responsabile di plesso le apposite autorizzazioni, firmate da un genitore per gli allievi minorenni, almeno 5 gg. prima dell'evento.
3. E' facoltà dei docenti organizzare i saggi di classe singolarmente oppure insieme ad altri docenti.
4. Gli allievi e le allieve che prendono parte ai saggi di classe sono considerati presenti fuori dall'aula nel caso di lezioni di Esecuzione e interpretazione e L.M.I. che abbiano luogo in contemporanea.
5. Non possono essere effettuate prove per saggi o esercitazioni durante le lezioni curriculari antimeridiane.

Art. 14 Esami di fine biennio

Il Liceo organizza, solo per il primo strumento, esami di Certificazione delle competenze alla fine del primo biennio (al termine della seconda classe) ed alla fine del secondo biennio (al termine della quarta classe), attestanti il livello di abilità strumentale raggiunto dagli allievi.

Art. 15 Esami d'Ammissione per alunni con Bisogni Educativi Speciali

I candidati e le candidate che all'atto di iscrizione abbiano presentato certificazione di disabilità sulla base della L. 104/92 sono invitati, ma non obbligati/e allo svolgimento delle prove di ammissione al Liceo Musicale. E' data facoltà di presentare alla commissione eventuale documentazione del percorso musicale svolto.

I candidati e le candidate con diagnosi di DSA o con altri BES partecipano regolarmente alle procedure di ammissione per accertare il possesso dei prerequisiti relativi alle discipline di indirizzo del piano di studi del Liceo Musicale. I candidati e le candidate svolgono le prove di ammissione secondo le indicazioni dell'art.2 del presente regolamento.

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono richiedere, facendone formale richiesta scritta, che per lo svolgimento della prova i candidati possano avvalersi della presenza di assistenti *ad personam* o di un docente di riferimento, nonché di tempi aggiuntivi ed eventualmente di misure dispensative e/o compensative.

I candidati vengono inseriti nella graduatoria generale di merito redatta per singolo strumento con il punteggio conseguito e sono ammessi all'iscrizione se collocati in posizione utile in graduatoria.